

(N. 1802)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1951 (V. Stampato N. 1986)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1951

Conservazione di alcune particolari indennità agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, durante il ricovero in luoghi di cura e la licenza di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, durante il periodo di ricovero in ospedali o in altri luoghi di cura e durante le licenze di convalescenza per ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, continuano a percepire la indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico.

Le stesse norme si applicano agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, oltre che per la corresponsione dell'indennità giornaliera di polizia tributaria, anche agli effetti della corresponsione dell'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819.

Art. 2.

L'onere risultante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con i fondi già stanziati nei competenti capitoli di spesa dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri interessati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.